



DELIBERA N. 634

Adunanza del 15 settembre 2021

Fasc. Anac n. 4187/2020

Oggetto

Segnalazione di presunta inconferibilità di alcuni incarichi dirigenziali presso il Comune di *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Inconferibilità, attività professionale pregressa

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 15 settembre 2021

Considerato in fatto

Pervenivano a questa Autorità alcune segnalazioni riguardanti la presunta inconfiribilità, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, di alcuni incarichi dirigenziali conferiti da parte del Comune di *omissis* a favore dell'arch. *omissis*.

Nelle suddette segnalazioni veniva esposto che all'arch. *omissis*, dall'anno 2018 in poi, sarebbero stati conferiti presso il predetto Comune alcuni incarichi di Istruttore e di Responsabile, in ultimo quello di Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico, Servizio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici e quello di Coordinatore dell'Ufficio di Piano – Ambito Territoriale C9.

La presunta inconfiribilità dei predetti incarichi deriverebbe dal fatto che l'arch. *omissis* avrebbe svolto, negli anni precedenti al conferimento degli stessi, attività libero professionale finanziata o comunque retribuita dal Comune di *omissis*.

Al fine di ottenere ulteriori elementi istruttori in merito ai fatti di cui trattasi, con la nota ANAC n. 68474 del 18 settembre 2020 è stata inviata al RPCT del Comune una richiesta di informazioni nella quale si è richiesto di indicare le attività professionali svolte dall'arch. *omissis* a favore del Comune di *omissis* dal 2015 in poi e gli incarichi allo stesso conferiti dall'ente comunale; con la nota acquisita al prot. ANAC n. 73450 del 6 ottobre 2020 il RPCT ha riscontrato la richiesta informazioni, fornendo indicazioni sui quesiti formulati dall'Autorità.

Con la nota ANAC n. 41929 del 24 maggio 2021 è stata inviata ai soggetti interessati la comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza per presunta violazione dell'art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 in relazione al conferimento degli incarichi sopra descritti.

Con la nota acquisita al prot. ANAC n. 47330 del 15 giugno 2021 sono pervenute all'Autorità, da parte di uno studio legale incaricato dal Comune, le memorie difensive relative al citato procedimento di vigilanza.

Istruttoria

Dagli atti in possesso dell'Autorità e dalle informazioni fornite dal RPCT risulta che l'arch. *omissis* presso il Comune di *omissis* ha svolto l'attività di componente della commissione per il rilascio delle *omissis* in forza della determina n. *omissis* e del decreto n. *omissis* del Commissario Straordinario. Tale attività è cessata il 1° marzo 2018 a seguito delle dimissioni dell'interessato.

Successivamente all'espletamento di tale attività all'interessato sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- 1) Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico Manutenzione, Patrimonio, Gestione del servizio pubblica illuminazione e del servizio viabilità, incarico attribuito in forza del decreto sindacale n. *omissis* e prorogato in forza del decreto sindacale n. *omissis*;
- 2) Referente/Responsabile interno per il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 per il Servizio Urbanistica, Patrimonio e Manutenzione in forza di decreto sindacale n. *omissis*;



- 3) Responsabile dei Lavori Pubblici, in forza di decreto sindacale n. *omissis*;
- 4) Responsabile dei procedimenti relativamente ai servizi posti sotto la sua responsabilità in forza del decreto n. *omissis*;
- 5) Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico, Servizio tecnico manutentivo e Lavori Pubblici nonché quello di Responsabile ad interim dei Servizi cimiteriali, depurazione e servizi idrici integrati, in forza del decreto sindacale n. *omissis*;
- 6) Coordinatore dell'Ufficio di Piano – Ambito Territoriale C9 di cui il Comune di *omissis* è capofila, in forza del decreto sindacale n. *omissis*.

Si rappresenta che dal carteggio è emersa l'attribuzione di funzioni gestionali e dirigenziali all'arch. *omissis* ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL.

Inoltre, l'arch. *omissis* risulta essere iscritto all'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia di *omissis* dal 10 ottobre 2001.

Considerato in diritto

Nel caso di specie, occorre verificare se il conferimento, nel biennio 2018-2020, di plurimi incarichi di Responsabile a favore dell'arch. *omissis* sia avvenuto in violazione dell'art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, che sancisce " *A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti – lettera c) - gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento*".

Per definire gli incarichi dirigenziali esterni occorre far richiamo all'art. 1, co. 2, lettera k) del decreto che definisce come tali " *gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni*".

Gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

- a) avere svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico ("periodo di raffreddamento"), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

L'accertamento di tale ipotesi di inconferibilità va condotto tenendo conto dell'orientamento ANAC n. 99/2014 a tenore del quale: " *Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. Le suddette norme, inoltre, sanciscono l'inconferibilità o l'incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche*".

a) Svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

L'arch. *omissis* ha svolto presso il Comune di *omissis*, per un periodo di circa 2 anni – fino al 1° marzo 2018 – l'attività di componente della Commissione per il rilascio delle *omissis*.

Tali commissioni – previste dall'art. 4-bis della legge della Regione *omissis* n. *omissis*, così come novellata dalle successive modifiche intervenute – sono nominate da parte degli enti locali e procedono all'esame e all'istruttoria dei progetti, esprimendo parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

L'interessato ha iniziato a svolgere tale attività professionale a seguito di una procedura a evidenza pubblica, il cui esito è stato approvato con la determina n. *omissis* del Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Servizio Urbanistica ed Ecologia e ha proseguito nello svolgimento della stessa attività a seguito della nuova nomina avvenuta attraverso il decreto del Commissario Straordinario n. *omissis*.

Tale attività, invero, nonostante la propria durata quasi biennale, appare occasionale e non contraddistinta dal carattere della continuità e della stabilità.

Infatti, occorre innanzitutto evidenziare che nel biennio precedente al conferimento dell'incarico dirigenziale, risulta essere stato conferito all'arch. *omissis* un unico incarico, di media durata. Tale circostanza porta ad escludere la sussistenza di un nesso di stabile collaborazione tra l'interessato e l'ente.

In secondo luogo, occorre tenere in considerazione l'esiguità del compenso ricevuto dall'interessato per l'attività lavorativa prestata a favore dell'ente comunale. Infatti, negli atti è contenuta una attestazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, data 14 giugno 2021, nella quale è indicato che l'arch. *omissis* "ha percepito solo l'importo di € 585,00 di cui alla fattura n. 1/PA del 23/11/2016 quale componente della *omissis* [...]".

Alla luce di tali risultanze istruttorie e in considerazione delle caratteristiche del precedente rapporto professionale intercorso tra il soggetto interessato e l'ente locale – in particolar modo per il fatto che l'interessato appare aver espletato un unico incarico professionale a favore dell'ente – appare che l'attività svolta dall'arch. *omissis* possa essere definita quale prestazione di lavoro autonomo occasionale, intesa come qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitudine, continuità e coordinazione.

Tutto ciò ritenuto e considerato,



DELIBERA

l'archiviazione del fascicolo per insussistenza della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario

Atto firmato digitalmente

Valentina Angelucci

Rosetta Greco